



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con citazione notificata in data 10.10.14,

DA

elettivamente domiciliato in Como presso gli
avv.ti Franco Fabiani e Marco Dalla Zanna, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della citazione,

ATTORE

CONTRO

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano

presso gli avv.ti che la rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificata della citazione,

CONVENUTA

OGGETTO: conto corrente bancario



L'attore ha così concluso:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, la illegittimità di applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all’art. 117 d.lgs. 385/93 e dell’addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto ed accertare e dichiarare altresì il diritto all’accredito dei maggiori interessi creditorî maturati sul saldo del conto corrente epurato degli indebiti e condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 29.019,32 (come evidenziato dalla esperita istruttoria a pag. 26 della consulenza peritale del 18 novembre 2016) risultante a credito dell’attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore degli scriventi procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari “

La convenuta ha così concluso:

“IN VIA PRELIMINARE

- accertare la prescrizione della domanda di ripetizione del _____ con riferimento agli importi addebitati dalla Banca sul conto corrente n. _____ a titolo di interessi in costanza di apertura di credito (dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 2002) e, per l’effetto, dichiarare la inammissibilità della relativa domanda;

- accertare la prescrizione della domanda di ripetizione del _____ con riferimento agli importi addebitati dalla Banca sul conto corrente n. _____ a titolo di interessi in assenza di apertura di credito (dal 5 febbraio 2002 al 10 ottobre 2004) e, per l’effetto, dichiarare la inammissibilità della relativa domanda;

NEL MERITO

- accertare e dichiarare la legittimità dell’operato della Banca e, al contempo, il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte del _____ e, per l’effetto, rigettare le domande di quest’ultimo in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;

IN VIA ISTRUTTORIA

- respingere le istanze istruttorie di controparte perché irrilevanti ed inammissibili per i motivi illustrati in narrativa.

IN OGNI CASO



- con vittoria di competenze professionali spese, spese generali, IVA e CPA come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 *bis* comma 9 *octies* D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con citazione notificata in data 10.10.14 ha convenuto in giudizio la banca ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, nonché per l'addebito di spese fisse di chiusura periodica e per l'applicazione di interessi debitori a saggio ultralegale e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 18.875,78 o della maggiore o minor somma risultante a suo credito in corso di causa.

L'attore deduce che, nell'esercizio della propria attività d'impresa, aveva acceso presso la sede di Milano della RasBank s.p.a., oggi ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a., un articolato rapporto contrattuale nell'ambito del quale l'istituto ha concesso un apertura di credito bancario, seguita da una variazione della stessa, tutti regolati sul conto corrente n. aperto in data 8.1.96 e poi estinto in data 09.02.12.

Allega, inoltre, che il contratto di conto corrente menzionato contiene all'art. 7 una clausola di capitalizzazione periodica degli interessi, in forza della quale, durante tutto il corso del rapporto, la convenuta avrebbe praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con fittizia chiusura del conto ogni tre mesi, e nuova apertura il giorno successivo alla chiusura, e conseguente addebito di “spese di chiusura periodica”, indebite ex art. 2033 c.c., pari alla somma di euro 72,31 per tutto il periodo di cui alle contabili in atti.



Aggiunge che ciò avrebbe fatto sì che gli interessi complessivamente maturati siano stati trasformati in capitale a debito, con conseguente produzione di ulteriori interessi, in violazione all'art.1283 c.p.c., per l'importo complessivo di euro 6.275,84.

Deduce, altresì, che anche il periodico addebito da parte della convenuta di interessi debitori, conteggiati ad un saggio superiore a quello legale pari al saggio legale sino al 31.12.93 e al tasso minimo dei BOT nei 12 mesi antecedenti ex artt. 117 TUB dall'1.1.94, dà luogo sempre ad indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per la somma pari ad euro 12.527,63.

A sostegno della fondatezza delle proprie doglianze l'attore produce in atti un elaborato peritale.

Si è costituita la ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Precisa che sul conto corrente dell'attore è stata dapprima concessa un'apertura di credito dal 30.1.96 al 30.9.00 e poi la variazione della stessa dall'1.10.00 al 4.2.02.

Con riferimento all'arco temporale intercorrente tra il 30.1.96 e il 4.2.02 eccepisce la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito avversaria, essendo ormai trascorsi più di dieci anni dalla chiusura del rapporto di apertura del credito.

Eccepisce, del pari, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per le rimesse annotate sul conto relativamente al periodo compreso tra il 5.2.02 e il 10.10.04, essendo trascorsi più di dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione ed essendo tutte le rimesse in tale periodo solutorie, essendo il conto non affidato.

Afferma, inoltre, la legittimità dell'anatocismo applicato sia durante il periodo precedente sia durante quello successivo alla modifica dell'art. 120 del TUB ed alla Delibera CICR del 9.2.00; in particolare, con riferimento al periodo successivo a detta delibera, precisa di aver reso edotti i propri clienti, mediante apposita comunicazione, delle modifiche contrattuali.

Deduce che il correntista, peraltro, non ha mai contestato gli estratti-conto inviatigli.



Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti che seguono.

In primo luogo, con riferimento all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, rileva il Tribunale che il conto corrente è un rapporto unitario, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, di modo che il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura (v. Cass. S.U. n. 24418/10). Peraltro, diversa disciplina devono avere i versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido. In tal caso, infatti, quel versamento non si limita a ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decorre dalla data di esecuzione e quindi opera l'eccepita prescrizione decennale (v. in questo senso ancora Cass. S.U. n. 24418/10).

Ciò comporta che nella fattispecie in esame rimangono comunque ferme le annotazioni a debito operate dalla banca a qualsiasi titolo se anteriori al 10.10.04 e pagate con successivi versamenti solutori, secondo la definizione di cui sopra. La prescrizione è stata infatti interrotta dalla notifica della citazione in data 10.10.14.

In proposito va ribadito che la parte che solleva eccezione di prescrizione ha l'onere di allegare il decorso del termine e l'inerzia del titolare del diritto. Tale disciplina non può modificarsi nell'ambito delle controversie bancarie, a motivo della esigenza di individuare le rimesse solutorie. Non è quindi condivisibile la difesa spesa da parte attrice, secondo la quale la banca avrebbe dovuto indicare analiticamente le singole rimesse solutorie. Invero, una volta prodotti gli estratti-conto, sono in atti gli elementi per accertare le rimesse aventi natura solutoria, eventualmente con l'ausilio di un tecnico (v. in questo senso Cass. 18581/2017 e 4372/2018).

In secondo luogo, con riferimento all'asserito illegittimo anatocismo praticato dalla convenuta, va rilevato, secondo il condivisibile costante orientamento del Tribunale adito (v. di recente sentenza Trib. Milano n. 2655/18, dott. A Stefani), che "L'art. 7, secondo comma, del citato contratto di c/c rispecchia il testo delle n.u.b. di uso generalizzato all'epoca



e prevede che in caso di conto anche saltuariamente passivo gli interessi passivi siano contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori, stabilita dal primo comma.

Per quanto riguarda la nullità di tale clausola contrattuale, che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).

Nel corso del rapporto è sopravvenuto il d.lgs. 342/1999 (in G.U. 4/10/1999), il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la delibera del 9/2/2000 (in G.U. 22/2/2000). E' opportuno evidenziare che la deroga è presente già nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative, di modo che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma di rango secondario.

Il citato art. 25 contemplava in origine anche un comma 3, il quale conteneva due norme:

- la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati;
- la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso.

Dopo l'emanazione della delibera CICR citata, con la sentenza 9-17/10/2000, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava "una disciplina retroattiva e genericamente validante" delle clausole anatocistiche. Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. E' noto che le sentenze, anche della Consulta, devono essere interpretate complessivamente, non limitandosi al dispositivo, ma considerandolo alla luce della motivazione esposta. Si deve quindi concludere che



nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.

Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi".

La Banca ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. (v. doc. 1 conv.). Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorre una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità per entrambi. In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto applicate dalla Banca. Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni- e quindi la necessità della loro approvazione- considerando il previgente divieto di anatocismo.

Da ciò deriva che la Banca ha lecitamente applicato l'anatocismo dal 1/7/2000, fino alla chiusura del rapporto."

Il saldo del conto è stato, quindi, ricalcolato tramite l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott. Vincenzo Strigaro, eliminando l'anatocismo fino al 30/6/2000; dall'1.7.00 è stato applicato l'anatocismo semestrale, come previsto dalle nuove condizioni contrattuali a seguito dell'adeguamento alla C.I.C.R. del 9.2.00 (v. estratto conto al 30.6.00 del 5.7.00 di cui al doc. n. 10 convenuta).

Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con il consulente di parte attrice ed ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato *per relationem* (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione



depositata in data 18.11.16, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.

Il consulente, in particolare, ha formulato l'ipotesi A che prevede la rielaborazione del rapporto di conto corrente con capitalizzazione semestrale dall'1.7.00 e l'ipotesi B che prevede la rielaborazione del conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

A seguito delle osservazioni del CTP, ha poi riformulato le predette ipotesi A e B ritenendo assenti importi prescritti.

Ritiene il Tribunale che l'ipotesi A formulata nelle pagina 18 e 19 della relazione sia quella da seguire: ed invero, dall'analisi del CTU e dalla documentazioni in atti, da cui risulta l'esistenza di due aperture di credito, emerge l'esistenza di rimesse solutorie accertate dal consulente e per tale motivi non sono utilizzabili le ipotesi formulate a seguito delle osservazioni del CTP, che erroneamente imponevano al CTU di non ritenere sussistenti importi prescritti e quindi non ripetibili.

Inoltre, attese le condizioni contrattuali in vigore a seguito dell'adeguamento alla delibera C.I.C.R. (v. doc. n. 10 convenuta sopra richiamato), risulta che la capitalizzazione da praticare dall'1.7.00, con pari periodicità, è quella semestrale.

Con riferimento a tale ipotesi A il CTU conclude che nel contratto di conto corrente ordinario esaminato n. il saldo ricalcolato al 31.12.08 è pari ad euro - 14.783,58 a favore della banca, a fronte di quello indicato, invece, dalla banca in euro - 32.742,54.

Emerge, pertanto, una differenza a credito del correntista parti ad euro 17.958,96.

In accoglimento parziale delle domande attoree, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. è pari ad euro -14.783,58, a debito del correntista; la convenuta va, quindi, condannata a pagare all'attore -tenuto conto dell'importo indebitamente percepito- la somma di euro 17.958,96, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al saldo.

L'ulteriore doglianza dell'attore in relazione all'asserita applicazione di interessi ultralegali, formulata in modo generico, è priva di pregio, atteso che dalla



documentazione in atti risulta che la banca ha dato applicazione solo alle condizioni sottoscritte dall'attore o comunque a quelle derivanti dalle variazioni legittimamente effettuate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese come liquidate in dispositivo, le quali vengono distratte in favore dei difensori del medesimo, dichiaratisi antistatari.

Vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-dichiara che il saldo finale del conto corrente n. _____ è pari ad euro - 14.783,58, a debito del correntista;

-condanna ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a. a pagare a _____ la somma di euro 17.958,96, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;

-pone definitivamente a carico della ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a. le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa;

-condanna ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS s.p.a. a rimborsare a _____ le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.099,00, di cui euro 4.835,00 per compenso ed euro 264,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;

-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore dei difensori avv. Franco Fabiani e avv. Marco Dalla Zanna, dichiaratisi antistatari.

Milano, 5.10.18

Il Giudice

dott. Guido Macripò

